

REGOLAMENTO (CEE) N. 1769/90 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 1990

che modifica il regolamento (CEE) n. 1207/90 che fissa gli importi compensativi monetari applicabili nel settore agricolo nonché taluni coefficienti necessari per la loro applicazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1889/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 12,

visto il regolamento (CEE) n. 3578/88 della Commissione, del 17 novembre 1988, che stabilisce le modalità di applicazione del regime di smantellamento automatico degli importi compensativi monetari negativi⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 747/90⁽⁴⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 3153/85 della Commissione, dell'11 novembre 1985, che stabilisce le modalità di calcolo degli importi compensativi monetari⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3672/89⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 3155/85 della Commissione, dell'11 novembre 1985, relativo alla fissazione anticipata degli importi compensativi monetari⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3247/89⁽⁸⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, e l'articolo 7, paragrafo 4,

considerando che gli importi compensativi monetari introdotti dal regolamento (CEE) n. 1677/85 sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1207/90 della Commissione⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1672/90⁽¹⁰⁾;

considerando che a decorrere dal 1° luglio 1990 si applicano nuovi tassi di conversione agricoli nei settori dei ce-

reali, dello zucchero, delle uova e del pollame nonché delle carni suine, fissati dal regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio⁽¹¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1775/90⁽¹²⁾;

considerando che, in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3153/85 e tenuto conto dell'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1677/85, gli importi compensativi monetari sono calcolati sulla base dei corsi del periodo di riferimento dal 20 al 26 giugno 1990,

considerando che a norma dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3155/85 occorre adeguare gli importi compensativi monetari fissati in anticipo per i prodotti dei settori dei cereali e dello zucchero, in particolare quando si procede all'adeguamento delle restituzioni o dei prelievi in seguito ad una modifica dei livelli dei prezzi espressi in ecu; che è necessario tener conto delle conseguenze delle modifiche apportate al prezzo d'intervento nei settori suddetti a decorrere dal 1° luglio 1990;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il regolamento (CEE) n. 1207/90 è modificato come segue:

- 1) La colonna «Italia» delle parti 1ª, 5ª e 7ª dell'allegato I è sostituita da quella che figura nell'allegato I del presente regolamento.
- 2) La colonna «Portogallo» delle parte 7ª dell'allegato I è sostituita da quella che figura nell'allegato I del presente regolamento.
- 3) La colonna «Spagna» delle parti 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 7ª e 8ª dell'allegato I è sostituita da quella che figura nell'allegato I del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.

⁽²⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 312 del 18. 11. 1988, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU n. L 82 del 29. 3. 1990, pag. 24.

⁽⁵⁾ GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 4.

⁽⁶⁾ GU n. L 358 dell'8. 12. 1989, pag. 28.

⁽⁷⁾ GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 4.

⁽⁸⁾ GU n. L 314 del 28. 10. 1989, pag. 51.

⁽⁹⁾ GU n. L 122 del 14. 5. 1990, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 159 del 25. 6. 1990, pag. 1.

⁽¹¹⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.

⁽¹²⁾ GU n. L 163 del 29. 6. 1990, pag. 9.